

XVII legislatura

## **Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1579**

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile"

*Edizione provvisoria*

luglio 2014  
n. 158



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni  
istituzionali, sulla giustizia e sulla  
cultura



# Servizio Studi

Direttore: (...)

## Segreteria

tel. 6706\_2451

### Uffici ricerche e incarichi

#### Settori economico e finanziario

Capo ufficio: R. Ercoli \_2401

Capo ufficio: S. Moroni \_3627

#### Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco \_2104

#### Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo \_3613

#### Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi \_3476

#### Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci \_2988

#### Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi \_3538

Capo ufficio: F. Cavallucci \_3443

#### Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello \_2180

Capo ufficio: A. Sanso' \_2451

#### Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli \_2114

#### Legislazione comparata

Capo ufficio: (...)

### Documentazione

Vladimiro Satta \_2057

Letizia Formosa \_2135

Maria Paola Mascia \_3369

Simone Bonanni \_2932

Luciana Stendardi \_2928

Michela Mercuri \_3481

Beatrice Gatta \_5563

---

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi  
sull'A.S. n. 1579**

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile"

*Edizione provvisoria*

luglio 2014  
n. 158

a cura di: F. Cavallucci  
ha collaborato: L. Formosa

*"Il presente dossier è stato redatto sulla base del contenuto del dossier del Servizio Studi della Camera dei deputati n. 200 del luglio 2014, relativo al corrispondente A.C. 2496"*

## INDICE

SCHEDE DI LETTURA.....	7
<b>Articolo 1, comma 1</b> <i>(Rimedi risarcitori per la violazione dell'art. 3 della Convenzione EDU)</i>	
Scheda di lettura.....	9
<b>Articolo 1, comma 2</b> <i>(Assistenti volontari dei magistrati di sorveglianza)</i>	
Scheda di lettura.....	11
<b>Articolo 2</b> <i>(Disposizioni transitorie)</i>	
Scheda di lettura.....	13
<b>Articolo 3</b> <i>(Obblighi di comunicazione per uffici di sorveglianza e Ministro della giustizia)</i>	
Scheda di lettura.....	15
<b>Articolo 4</b> <i>(Applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari. Modalità di esecuzione)</i>	
Scheda di lettura.....	17
<b>Articolo 5</b> <i>(Provvedimenti limitativi della libertà personale nel processo a carico di minorenni)</i>	
Scheda di lettura.....	21
<b>Articolo 5-bis</b> <i>(Disposizioni in materia di attribuzione di funzioni ai magistrati)</i>	
Scheda di lettura.....	27
<b>Articolo 6</b> <i>(Misure in materia di ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria)</i>	
Scheda di lettura.....	29
<b>Articolo 6-bis</b> <i>(Disposizioni in tema di gestione dei programmi di edilizia penitenziaria)</i>	
Scheda di lettura.....	33
<b>Articolo 7</b> <i>(Misure in materia di impiego del personale appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria)</i>	
Scheda di lettura.....	35

**Articolo 8**

*(Ulteriore presupposto per l'applicazione della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari)*

Scheda di lettura.....37

**Articolo 9**

*(Disposizioni di natura finanziaria)*

Scheda di lettura.....43

**Articolo 10**

*(Entrata in vigore)*

Scheda di lettura.....47

## **SCHEDE DI LETTURA**



### **Articolo 1, comma 1**

*(Rimedi risarcitori per la violazione dell'art. 3 della Convenzione EDU)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

1. Dopo l'articolo 35-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente: *Identico*

«Art. 35-*ter*. - *(Rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati)*. -- 1. Quando il pregiudizio di cui all'articolo 69, comma 6, lett. *b*), consiste, per un periodo di tempo non inferiore ai quindici giorni, in condizioni di detenzione tali da violare l'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, su istanza presentata dal detenuto, personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale, il magistrato di sorveglianza dispone, a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata, a un giorno per ogni dieci durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio.

L'**articolo 1, comma 1**, inserisce nell'ordinamento penitenziario ([legge n. 354 del 1975](#)) l'articolo 35-*ter* attraverso il quale si attivano a favore di detenuti e internati, rimedi risarcitori per i casi di violazione dell'art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), disposizione che, sotto la rubrica "*proibizione della tortura*", stabilisce

che “nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”.

La nuova disposizione aggiunge alle competenze del magistrato di sorveglianza l'adozione di provvedimenti di natura risarcitoria e stabilisce che - quando l'attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti del detenuto di cui all'articolo 69, comma 6, lettera b), dell'ordinamento penitenziario consista in condizioni di detenzione che violano l'articolo 3 della Convenzione EDU (si è, quindi, in presenza di condizioni inumane e degradanti) come interpretato dalla giurisprudenza CEDU - il magistrato di sorveglianza, su istanza del detenuto (o del difensore munito di procura speciale), debba “compensare” il detenuto con *l'abbuono di un giorno di pena residua per ogni 10 giorni durante i quali vi è stata la violazione*.

Il magistrato di sorveglianza liquida il richiedente con una somma di 8 euro per ogni giorno trascorso in carcere in “condizioni inumane e degradanti” nei seguenti casi:

- il residuo di pena da espiare non permette l'attuazione della citata detrazione percentuale (perché, ad esempio, sono più numerosi i giorni da “abbuonare” a titolo di risarcimento che quelli effettivi residui da scontare)
- quando il periodo detentivo trascorso in violazione dell'articolo 3 CEDU sia stato inferiore a 15 giorni

Per coloro che hanno trascorso il periodo di custodia cautelare non computabile nella pena da espiare (ad esempio perché sono stati poi assolti) ovvero per coloro che hanno già espiato la pena carceraria, l'istanza risarcitoria può essere avanzata, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla fine della custodia o della detenzione, davanti al tribunale del distretto nel cui territorio hanno la residenza. Il tribunale distrettuale, con procedimento camerale, decide in composizione monocratica con decreto non reclamabile. Anche in tal caso, il *quantum* del risarcimento è di 8 euro per ogni giorno in cui si è subito il pregiudizio.

**Articolo 1, comma 2**  
*(Assistenti volontari dei magistrati di sorveglianza)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

2. Quando il periodo di pena ancora da espiare è tale da non consentire la detrazione dell'intera misura percentuale di cui al comma 1, il magistrato di sorveglianza liquida altresì al richiedente, in relazione al residuo periodo e a titolo di risarcimento del danno, una somma di denaro pari a euro 8,00 per ciascuna giornata nella quale questi ha subito il pregiudizio. Il magistrato di sorveglianza provvede allo stesso modo nel caso in cui il periodo di detenzione espiato in condizioni non conformi ai criteri di cui all'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sia stato inferiore ai quindici giorni.

Il **comma 2** modifica l'articolo 68 dell'ordinamento penitenziario ([Legge n. 354 del 1975](#)), con la finalità di consentire ai magistrati che esercitano funzioni di sorveglianza di essere affiancati, con compiti “meramente ausiliari”, da assistenti volontari, che svolgono l'attività a titolo gratuito.

La disposizione, inserendo un ulteriore periodo al comma 4, ripropone nel settore della sorveglianza quanto già previsto dall'art. 78 dell'ordinamento penitenziario per gli assistenti volontari nelle carceri.

L'[art. 78 dell'ordinamento penitenziario](#) prevede che l'amministrazione penitenziaria può, su proposta del magistrato di sorveglianza, autorizzare persone idonee all'assistenza e all'educazione a frequentare gli istituti penitenziari allo scopo di partecipare all'opera rivolta al sostegno morale dei detenuti e degli internati, e al futuro reinserimento nella vita sociale (primo comma). Gli assistenti volontari possono cooperare nelle attività culturali e ricreative dell'istituto sotto la guida del direttore, il quale ne coordina l'azione con quella di tutto il personale addetto al trattamento (secondo comma). L'attività prevista nei

commi precedenti non può essere retribuita (terzo comma). Gli assistenti volontari possono collaborare coi centri di servizio sociale per l'affidamento in prova, per il regime di semilibertà e per l'assistenza ai dimessi e alle loro famiglie (quarto comma).

L'[art. 120](#) del regolamento penitenziario ([DPR 30 giugno 2000, n. 230](#)) stabilisce poi che l'amministrazione penitenziaria autorizza all'attività di assistenti volontari coloro che dimostrano interesse e sensibilità per la condizione umana dei sottoposti a misure privative e limitative della libertà ed hanno dato prova di concrete capacità nell'assistenza a persone in stato di bisogno. L'autorizzazione può riguardare anche più persone appartenenti ad organizzazioni di volontariato, le quali assicurano, con apposite convenzioni con le direzioni degli istituti e dei centri di servizio sociale, continuità di presenza in determinati settori di attività. La revoca della convenzione comporta la decadenza delle singole autorizzazioni. Nel provvedimento di autorizzazione è specificato il tipo di attività che l'assistente volontario può svolgere e, in particolare, se egli è ammesso a frequentare uno o più istituti penitenziari o a collaborare con i centri di servizio sociale.

L'autorizzazione ha durata annuale, ma, alla scadenza, se la valutazione della direzione dell'istituto o del centro di servizio sociale è positiva, si considera rinnovata.

La direzione dell'istituto o del centro di servizio sociale cura che le attività del volontariato siano svolte in piena integrazione con quelle degli operatori istituzionali. Le persone autorizzate hanno accesso agli istituti e ai centri di servizio sociale secondo le modalità e i tempi previsti per le attività trattamentali e per l'esecuzione delle misure alternative

Se l'assistente volontario si rivela inadatto al corretto svolgimento dei suoi compiti, il direttore dell'istituto o del centro di servizio sociale sospende l'autorizzazione e ne chiede la revoca al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, dandone comunicazione al magistrato di sorveglianza.

*Si segnala che al comma 2 è prevista l'individuazione degli assistenti volontari "sulla base dei criteri indicati nell'articolo 78", disposizione che, in realtà, non individua criteri specifici. L'articolo 78 si limita, infatti, a prevedere, su proposta del magistrato di sorveglianza, la possibile autorizzazione all'ingresso negli istituti carcerari (da parte dell'amministrazione penitenziaria) di persone idonee (nel caso in oggetto, all'assistenza e all'educazione dei detenuti) disciplinandone le funzioni e chiarendone la subordinazione al direttore del carcere, titolare del loro coordinamento.*

*Oltre che sulla base di quali requisiti, non risulta chiaro a quale autorità spetti la valutazione dell'idoneità degli assistenti ausiliari di sorveglianza così come l'autorizzazione alla frequenza degli uffici giudiziari (ad esempio lo stesso magistrato di sorveglianza oppure il tribunale di sorveglianza oppure ancora il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria).*

**Articolo 2**  
*(Disposizioni transitorie)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

1. Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto- legge, hanno cessato di espriare la pena detentiva o non si trovano più in stato di custodia cautelare in carcere, possono proporre l'azione di cui all'articolo 35-*ter*, comma 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354, entro il termine di decadenza di sei mesi decorrenti dalla stessa data. *Identico*
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i detenuti e gli internati che abbiano già presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, sotto il profilo del mancato rispetto dell'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, possono presentare domanda ai sensi dell'articolo 35-*ter*, legge 26 luglio 1975, n. 354, qualora non sia intervenuta una decisione sulla ricevibilità del ricorso da parte della predetta Corte.
3. In tale caso, la domanda deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione della data di presentazione del ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo.
4. La cancelleria del giudice adito informa senza ritardo il Ministero degli affari esteri di tutte le domande presentate ai sensi dei commi 2 e 3, nel termine di sei mesi dalla data di entrata

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

in vigore del presente decreto-legge.

**L'articolo 2** detta disposizioni transitorie per l'applicazione della nuova disciplina risarcitoria introdotta dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge.

In particolare, il **comma 1** disciplina il caso di coloro che abbiano già espiato la pena detentiva o che non si trovino più in custodia cautelare in carcere prevedendo che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (28 giugno 2014), debbano proporre l'azione per il risarcimento davanti al tribunale del distretto di residenza.

Il **comma 2** consente a coloro che abbiano già presentato un ricorso alla CEDU per violazione dell'articolo 3 della Convenzione di presentare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge in esame la richiesta di risarcimento al tribunale distrettuale, ai sensi del nuovo articolo 35-ter introdotto nell'ordinamento penitenziario, qualora non sia già intervenuta una pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo sulla ricevibilità del ricorso<sup>1</sup>.

Presupposto di ammissibilità della richiesta è l'indicazione della data di presentazione del ricorso alla Corte di Strasburgo (**comma 3**). Spetterà alle cancellerie dei tribunali distrettuali comunicare al Ministero degli esteri le domande presentate nel periodo di sei mesi indicato dal comma 2 (**comma 4**).

*Si osserva che dalla formulazione del comma 4 non risulta chiaro se le cancellerie debbano «senza ritardo» comunicare al Ministero degli esteri ogni singola domanda di risarcimento avanzata, ovvero se debbano comunicare il numero complessivo delle domande a chiusura del periodo di sei mesi offerto dal legislatore.*

---

<sup>1</sup> La previsione è formulata sulla falsariga di quanto previsto dall'art. 6 della c.d. legge Pinto ([legge 24 marzo 2001, n. 89](#)). Tale disposizione, infatti, consentiva a coloro che avessero già presentato ricorso alla CEDU sotto il profilo del mancato rispetto del termine di ragionevole durata del processo, di presentare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, domanda di equa riparazione alla Corte d'appello, sempre che non fosse già intervenuta una decisione sulla ricevibilità da parte della Corte europea.

### **Articolo 3**

*(Obblighi di comunicazione per uffici di sorveglianza e Ministro della giustizia)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

1. All'articolo 678 del codice di procedura penale, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma: *Identico*

«3-bis. Il tribunale di sorveglianza e il magistrato di sorveglianza, nelle materie di rispettiva competenza, quando provvedono su richieste di provvedimenti incidenti sulla libertà personale di condannati da Tribunali o Corti penali internazionali, danno immediata comunicazione della data dell'udienza e della pertinente documentazione al Ministro della giustizia, che tempestivamente ne informa il Ministro degli affari esteri e, qualora previsto da accordi internazionali, l'organismo che ha pronunciato la condanna.».

L'**articolo 3** integra il contenuto dell'art. [678 del codice di procedura penale](#), relativo al procedimento di sorveglianza, prevedendo – in relazione a provvedimenti incidenti sulla libertà personale di condannati di Tribunali o Corti penali internazionali - specifici obblighi di comunicazione a carico degli uffici giudiziari di sorveglianza e del Ministro della giustizia.

In particolare, il nuovo comma 3-bis dell'articolo 678 del codice di rito prevede che, se il magistrato o il tribunale di sorveglianza adottano provvedimenti che incidono sulla libertà di persone che siano state condannate da Tribunali o Corti penali internazionali, devono immediatamente comunicare la data dell'udienza e trasmettere la relativa documentazione al Ministro della giustizia.

Quest'ultimo dovrà a sua volta informare:

- il Ministro degli esteri;
- la Corte che ha pronunciato la condanna, se previsto dagli accordi internazionali.

Si ricorda, a titolo di esempio, che la [legge n. 237 del 2012](#)<sup>2</sup>, relativa alla Corte penale internazionale, prescrive (art. 19) al Ministro della giustizia di comunicare tempestivamente alla Corte internazionale «i procedimenti penali e ogni altra circostanza rilevante che concerne il condannato».

La relazione illustrativa motiva questa disposizione con «alcune doglianze rappresentate da Tribunali e Corti penali internazionali e riguardanti la mancata comunicazione della pendenza di procedimenti incidenti sullo stato di libertà personale di soggetti condannati da questi organismi e detenuti in Italia».

---

<sup>2</sup> L. 20 dicembre 2012, n. 237, *Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale*.

#### **Articolo 4**

*(Applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari. Modalità di esecuzione)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

1. L'articolo 97-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, adottate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

*«97-bis. - (Modalità di esecuzione del provvedimento che applica gli arresti domiciliari). -- 1. A seguito del provvedimento che sostituisce la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, l'imputato raggiunge senza accompagnamento il luogo di esecuzione della misura, individuato ai sensi dell'articolo 284 del codice; del provvedimento emesso, il giudice informa il pubblico ministero e la polizia giudiziaria che possono, anche di propria iniziativa, controllare l'osservanza delle prescrizioni imposte.*

2. Qualora il giudice, anche a seguito della segnalazione operata dal pubblico ministero, dal direttore dell'istituto penitenziario o dalle forze di polizia, ritenga sussistenti specifiche esigenze processuali ovvero altre esigenze di sicurezza, con il provvedimento di sostituzione di cui al comma 1 dispone che l'imputato venga accompagnato dalle forze di polizia presso il luogo di esecuzione degli arresti domiciliari.

**3. Qualora, con il provvedimento di sostituzione di cui al comma 1, sia stata disposta l'applicazione delle**

1. *Identico:*

*«97-bis. (Modalità di esecuzione del provvedimento che applica gli arresti domiciliari). – 1. Identico.*

2. *Identico».*

*Soppresso*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

**procedure di controllo tramite gli strumenti previsti dall'articolo 275-bis, comma 1, del codice, il direttore dell'istituto penitenziario, nel trasmettere la dichiarazione dell'imputato prevista dall'articolo 275-bis, comma 2, del codice, può rappresentare l'impossibilità di dare esecuzione immediata alla scarcerazione in considerazione di specifiche esigenze di carattere tecnico; in tal caso, il giudice può autorizzare il differimento dell'esecuzione del provvedimento di sostituzione sino alla materiale disponibilità del dispositivo elettronico da parte della polizia giudiziaria.».**

L'**articolo 4** disciplina la procedura da seguire quando la misura della custodia cautelare in carcere viene sostituita dal giudice con la misura cautelare degli arresti domiciliari. Rispetto alle disposizioni previgenti, il nuovo articolo 97-bis delle [disposizioni di attuazione del codice di procedura penale](#):

- stabilisce come regola che l'imputato lasci il carcere e si rechi presso il domicilio senza accompagnamento;
- disciplina l'eccezione, ovvero l'accompagnamento, quando il giudice ritenga sussistere esigenze processuali o di sicurezza.

Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale Art. 97-bis <i>Modalità di esecuzione del provvedimento che applica gli arresti domiciliari</i>	
Testo previgente	Testo modificato
1. Con il provvedimento che sostituisce la misura di custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, <b>il giudice, se ritiene di non dover disporre l'accompagnamento per salvaguardare comprovate esigenze processuali o di sicurezza ovvero altre esigenze</b>	1. <b>A seguito del</b> provvedimento che sostituisce la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, l'imputato raggiunge <b>senza accompagnamento</b> il luogo di esecuzione della misura, individuato ai sensi dell'articolo 284 del codice; del

Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale Art. 97-bis <i>Modalità di esecuzione del provvedimento che applica gli arresti domiciliari</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p><b>evidenziate dal pubblico ministero, dal direttore di custodia o dalle forze di polizia</b>, autorizza l'imputato a raggiungere il luogo dell'arresto individuato a norma dell'articolo 284 del codice fissando i tempi e le modalità per il raggiungimento. Del provvedimento dato, il giudice informa il pubblico ministero e la polizia giudiziaria che possono, anche di propria iniziativa, controllare l'osservanza delle prescrizioni imposte.</p>	<p>provvedimento emesso, il giudice informa il pubblico ministero e la polizia giudiziaria che possono, anche di propria iniziativa, controllare l'osservanza delle prescrizioni imposte.</p>
	<p><b>2. Qualora il giudice, anche a seguito della segnalazione operata dal Pubblico ministero, dal direttore dell'istituto penitenziario o dalle forze di polizia, ritenga sussistenti specifiche esigenze processuali ovvero altre esigenze di sicurezza, con il provvedimento di sostituzione di cui al comma 1 dispone che l'imputato venga accompagnato dalle forze di polizia presso il luogo di esecuzione degli arresti domiciliari.</b></p>

Analiticamente, l'articolo 4 sostituisce l'articolo 97-bis del codice di procedura penale. Il **comma 1** della disposizione stabilisce che quando la misura della custodia cautelare in carcere sia sostituita dalla misura degli arresti domiciliari l'imputato raggiunge il proprio domicilio senza scorta.

Il **comma 2** pone un'eccezione a questa regola quando il giudice ritenga sussistere ragioni processuali o di sicurezza. In questi casi, infatti, con la stessa ordinanza che sostituisce la misura cautelare, dispone l'accompagnamento dell'imputato. La disposizione chiarisce che la segnalazione delle esigenze di accompagnamento potrà pervenire al giudice anche da:

- pubblico ministero
- direttore del carcere
- forze di polizia.

**Nel corso dell'esame alla Camera** è stato soppresso il comma 3, originariamente introdotto nel nuovo articolo 97-bis che prevedeva la permanenza in carcere dell'indagato quando non siano materialmente disponibili i

dispositivi di controllo elettronico eventualmente prescritti dal giudice (c.d. braccialetto elettronico) in attesa che la polizia li metta a disposizione.

## Articolo 5

*(Provvedimenti limitativi della libertà personale nel processo a carico di minorenni)*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, nel comma 1 le parole: «ma non il ventunesimo anno di età.» sono sostituite dalle seguenti: «ma non il venticinquesimo anno di età.».

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, nel comma 1 le parole: «ma non il ventunesimo anno di età.» sono sostituite dalle seguenti: «ma non il venticinquesimo anno di età, **sempre che, per quanti abbiano già compiuto il ventunesimo anno, non ricorrano particolari ragioni di sicurezza valutate dal giudice competente, tenuto conto altresì delle finalità rieducative.**».

L'articolo 5 estende l'applicazione delle disposizioni sull'esecuzione dei provvedimenti limitativi della libertà personale nei confronti di minorenni anche a coloro che, pur maggiorenni, non abbiano ancora compiuto 25 anni.

Attraverso la modifica dell'articolo 24 delle disposizioni di attuazione del procedimento penale minorile (decreto legislativo n. 272 del 1989)<sup>3</sup>, il decreto-legge prevede che tanto l'esecuzione di una pena detentiva quanto l'esecuzione di una misura di sicurezza o di una sanzione sostitutiva, ovvero l'esecuzione di una misura cautelare abbiano luogo secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni e siano affidate al personale dei servizi minorili, se l'interessato – pur avendo commesso il reato (o il presunto reato) da minorenni, non ha compiuto 25 anni al momento dell'esecuzione della misura restrittiva. La disposizione previgente consentiva il protrarsi della disciplina dettata per i minorenni fino al compimento dei 21 anni d'età.

---

<sup>3</sup> D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 272, *Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni.*

Normativa pre-DL	Normativa vigente
<p style="text-align: center;">D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 272</p> <p style="text-align: center;">Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni</p> <p style="text-align: center;">Art. 24</p> <p style="text-align: center;"><i>Esecuzione di provvedimenti limitativi della libertà personale</i></p>	
<p>1. Le misure cautelari, le misure alternative, le sanzioni sostitutive, le pene detentive e le misure di sicurezza si eseguono secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni anche nei confronti di coloro che nel corso dell'esecuzione abbiano compiuto il diciottesimo ma non il ventunesimo anno di età. L'esecuzione rimane affidata al personale dei servizi minorili.</p>	<p>1. Le misure cautelari, le misure alternative, le sanzioni sostitutive, le pene detentive e le misure di sicurezza si eseguono secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni anche nei confronti di coloro che nel corso dell'esecuzione abbiano compiuto il diciottesimo ma non il <b>venticinquesimo anno di età</b>. L'esecuzione rimane affidata al personale dei servizi minorili.</p>
<p>2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando l'esecuzione ha inizio dopo il compimento del diciottesimo anno di età.</p>	<p><i>2. Identico.</i></p>

La disposizione allarga di ulteriori 4 anni il periodo nel quale al maggiorenne si applicano le norme di favore previste per i minorenni. Non si tratta, infatti, di una mera esecuzione delle misure previste per gli adulti in strutture pensate per i minori, ma più in generale, in base al comma 2 dell'art. 24, dell'applicazione a tutti coloro che non abbiano compiuto 25 anni di istituti pensati esclusivamente per i minorenni. Non rileva, come specifica il comma 2, che la misura abbia inizio quanto l'interessato è ancora minorenne, essendo sufficiente che non abbia ancora compiuto 25 anni.

**Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati** alla disposizione in esame sono state apportate alcune modifiche, in particolare prevedendosi che l'applicazione delle richiamate norme di favore previste per i minorenni, per quanti abbiano già compiuto il ventunesimo anno ma non il venticinquesimo, sia comunque subordinata ad una valutazione del giudice competente, che può escludere tale applicazione ove ricorrano particolari ragioni di sicurezza, tenuto conto altresì delle esigenze rieducative.

La relazione illustrativa motiva questa disposizione con esigenze sia di deflazione della popolazione carceraria che di differenziazione del trattamento rieducativo nei confronti di soggetti in giovane età.

Le statistiche del Dipartimento Giustizia minorile del Ministero della giustizia evidenziano, al 15 giugno 2014, la presenza negli istituti penali per i minorenni di 358 reclusi, a fronte di una capienza regolamentare di 594 posti.

Posizione giuridica	14-15 anni			16-17 anni			giovani adulti			Totale		
	m	f	mf	m	f	mf	m	f	mf	m	f	mf
In attesa di 1° giudizio	11	3	14	43	3	46	9	0	9	63	6	69
Appellanti	2	0	2	12	1	13	5	1	6	19	2	21
Ricorrenti	0	0	0	0	0	0	5	1	6	5	1	6
Mista senza definitivo	7	0	7	47	6	53	32	0	32	86	6	92
Definitivi	0	0	0	9	0	9	33	1	34	42	1	43
Mista con definitivo	1	0	1	21	7	28	93	5	98	115	12	127
<b>Totale</b>	<b>21</b>	<b>3</b>	<b>24</b>	<b>132</b>	<b>17</b>	<b>149</b>	<b>177</b>	<b>8</b>	<b>185</b>	<b>330</b>	<b>28</b>	<b>358</b>

Quanto agli ingressi negli istituti penali per i minorenni, registrati al 15 giugno 2014, il Dipartimento per la Giustizia minorile (*Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SISM)*) evidenzia:

**Ingressi negli Istituti penali per i minorenni nell'anno 2014, per età, nazionalità e sesso. Situazione al 15 giugno 2014**

Età	Italiani			Stranieri			Totale		
	m	f	mf	m	f	mf	m	f	mf
14 anni	8	1	9	7	6	13	15	7	22
15 anni	29	1	30	24	9	33	53	10	63
16 anni	43	0	43	43	10	53	86	10	96
17 anni	64	4	68	47	11	58	111	15	126
giovani adulti	76	5	81	38	16	54	114	21	135
<b>Totale</b>	<b>220</b>	<b>11</b>	<b>231</b>	<b>159</b>	<b>52</b>	<b>211</b>	<b>379</b>	<b>63</b>	<b>442</b>

Al 31 dicembre 2013, in base alle statistiche del Dipartimento per l'Amministrazione penitenziaria, i reclusi nelle carceri, distinti per classi di età, erano i seguenti:

Regione di detenzione	Da 18 a 20 anni	Da 21 a 24 anni	Da 25 a 29 anni	Da 30 a 34 anni	Da 35 a 39 anni	Da 40 a 44 anni	Da 45 a 49 anni	Da 50 a 59 anni	Da 60 a 69 anni	70 e oltre	Non rilevato	Totale
<b>Detenuti Italiani + Stranieri</b>												
Abruzzo	6	60	168	233	288	272	333	400	152	23		1.935
Basilicata	2	13	45	66	74	85	50	75	28	4		442
Calabria	25	184	294	405	404	387	327	456	142	28	1	2.653
Campania	119	547	1.015	1.289	1.310	1.263	1.020	1.002	346	55		7.966
Emilia Romagna	77	276	540	625	570	524	392	453	169	60	1	3.687
Friuli Venezia Giulia	7	62	127	132	127	113	80	85	24	5	1	763
Lazio	110	476	924	1.132	1.111	1.022	784	937	333	51	2	6.882
Liguria	41	142	245	312	252	234	192	207	68	8	2	1.703
Lombardia	147	616	1.236	1.390	1.361	1.240	1.000	1.172	476	117	1	8.756
Marche	14	73	162	173	155	169	109	148	58	11		1.072
Molise	2	23	57	82	82	86	55	49	17	2		455
Piemonte	69	324	673	756	731	606	492	623	217	43	8	4.542
Puglia	52	298	534	606	648	569	392	440	150	32	1	3.722
Sardegna	25	103	253	303	315	321	262	320	121	18		2.041
Sicilia	95	548	938	1.117	1.099	972	778	937	277	67		6.828
Toscana	55	242	602	702	650	598	469	507	146	36	1	4.008
Trentino Alto Adige	10	44	91	77	67	40	32	34	9			404
Umbria	8	63	181	264	243	219	209	227	76	18		1.508
Valle d'Aosta	3	31	48	35	30	23	14	14	2			200
Veneto	43	246	445	501	453	414	329	386	132	19	1	2.969
<b>Totale Detenuti Italiani + Stranieri</b>	<b>910</b>	<b>4.371</b>	<b>8.578</b>	<b>10.200</b>	<b>9.970</b>	<b>9.157</b>	<b>7.319</b>	<b>8.472</b>	<b>2.943</b>	<b>597</b>	<b>19</b>	<b>62.536</b>

Questi dati non consentono di stimare il numero di reclusi che a seguito del decreto-legge si spostano verso gli istituti minorili in quanto non è dato sapere, ad esempio, dei 4.371 reclusi con età compresa tra 21 e 24 anni, quanti abbiano commesso il reato da minorenni.

Peraltro, se è vero che il numero di reclusi negli istituti penali per minorenni è in calo, lo stesso non può dirsi per il numero di soggetti in carico ai servizi sociali per i minorenni, in costante aumento.

**Soggetti in carico agli Uffici di servizio sociale per i minorenni negli anni dal 2007 al 2013 secondo la nazionalità e il sesso.**  
(Dati del Dipartimento Giustizia minorile)

Anni	Italiani			Stranieri			Totale		
	m	f	mf	m	f	mf	m	f	mf
2007	10.689	1.083	11.772	2.516	456	2.972	13.205	1.539	14.744
2008	13.015	1.382	14.397	2.944	473	3.417	15.959	1.855	17.814
2009	14.023	1.457	15.480	2.981	424	3.405	17.004	1.881	18.885
2010	14.335	1.337	15.672	2.387	304	2.691	16.722	1.641	18.363
2011	15.260	1.624	16.884	2.870	403	3.273	18.130	2.027	20.157
2012	14.885	1.745	16.630	3.322	455	3.777	18.207	2.200	20.407
2013	14.738	1.740	16.478	3.557	531	4.088	18.295	2.271	20.566

**Soggetti in carico agli Uffici di servizio sociale per i minorenni nell'anno 2014,  
secondo l'età, la nazionalità e il sesso. Situazione al 15 giugno 2014**  
(Dati del Dipartimento Giustizia minorile)

Età	Italiani			Stranieri			Totale		
	m	f	mf	m	f	mf	m	f	mf
minori di 14 anni	63	3	66	21	6	27	84	9	93
14 anni	797	103	900	225	87	312	1.022	190	1.212
15 anni	2.081	264	2.345	500	96	596	2.581	360	2.941
16 anni	2.915	354	3.269	760	100	860	3.675	454	4.129
17 anni	3.350	396	4.109	991	117	1.108	4.341	513	4.854
giovani adulti	2.829	345	3.174	736	81	817	3.565	426	3.991
<b>Totale</b>	<b>12.035</b>	<b>1.465</b>	<b>13.500</b>	<b>3.233</b>	<b>487</b>	<b>3.720</b>	<b>15.268</b>	<b>1.952</b>	<b>17.220</b>



**Articolo 5-bis**

*(Disposizioni in materia di attribuzione di funzioni ai magistrati)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

**1. Con provvedimento motivato, il Consiglio superiore della magistratura, ove alla data di assegnazione delle sedi ai magistrati ordinari nominati con il decreto del Ministro della giustizia 20 febbraio 2014 sussista una scopertura superiore al 20 per cento dei posti di magistrato di sorveglianza in organico, può attribuire esclusivamente ai predetti magistrati, in deroga all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, le funzioni di magistrato di sorveglianza al termine del tirocinio, anche antecedentemente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.**

L'**articolo 5-bis** prevede che, ove alla data di assegnazione delle sedi ai magistrati vincitori dell'ultimo concorso (nominati con il DM 20 febbraio 2014) vi sia una scopertura di organico dei posti di magistrato di sorveglianza superiore al 20%, il CSM possa con provvedimento motivato – in deroga a quanto previsto dall'[art. 13, comma 2, del D.Lgs 160/2006](#) - attribuire esclusivamente a detti magistrati le funzioni di magistrato di sorveglianza al termine del tirocinio, anche prima di aver conseguito la prima valutazione di professionalità.

Si rammenta che l'[art. 13, comma 2, del D.Lgs 160/2006](#) stabilisce che i magistrati ordinari al termine del tirocinio non possano essere destinati a svolgere le funzioni giudicanti monocratiche penali, salvo che per i reati di cui all'articolo [550 c.p.p.](#) (per cui è prevista la citazione diretta a giudizio), le funzioni di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.



## **Articolo 6**

*(Misure in materia di ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

1. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, la tabella A, prevista dall'articolo 1, comma 3, è sostituita dalla tabella I allegata al presente decreto. *Identico*

2. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 25, comma 1, le parole: «un corso della durata di diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un corso della durata di dodici mesi»;

b) all'articolo 25, comma 3, le parole: «durante i primi dodici mesi di corso» sono sostituite dalle seguenti: «durante i primi otto mesi di corso»;

c) all'articolo 27, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) sono stati per qualsiasi motivo, salvo che l'assenza sia determinata dall'adempimento di un dovere, assenti dal corso per più di sessanta giorni, anche non consecutivi, e novanta giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o da infermità dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, nel qual caso l'allievo è ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità»;

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

d) all'articolo 27, comma 2, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle parole: «sessanta giorni».

L'**articolo 6** interviene sul [decreto legislativo n. 443 del 1992](#) (*Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria*) prevedendo un aumento delle dotazioni organiche della polizia penitenziaria nonché modifiche alla disciplina del corso a vice ispettore.

In particolare, il **comma 1**, sostituendo la tabella A allegata al decreto legislativo n. 443 - aumenta la dotazione organica complessiva del Corpo da 44.406 a 44.610 unità (+ 204).

Tale limitato aumento consegue sostanzialmente ad una *diminuzione dell'organico degli ispettori e dei vice ispettori*, che passano da 3.718 a 3.015 unità (-703), cui corrisponde un *incremento delle dotazioni degli agenti e assistenti*, che passano da 35.548 a 36.455 unità (+ 907)

La diminuzione del numero degli ispettori va collegata all'assorbimento delle funzioni di questi ultimi da parte dei Commissari penitenziari conseguente all'istituzione del ruolo direttivo speciale della polizia penitenziaria (di cui al decreto legislativo n. 146 del 2000).

Rimangono, invece, invariati gli organici degli ispettori superiori e ispettori capo (640 unità) nonché quelli dei sovrintendenti (4.500 unità).

Il **comma 2** modifica gli articoli 25 e 27 dello stesso decreto legislativo n. 443, relativi alla disciplina del concorso a vice ispettore di polizia penitenziaria.

Con la modifica dell'[articolo 25](#), il decreto-legge:

- *riduce da 18 a 12 mesi la durata del corso di formazione* che gli allievi vice ispettori devono frequentare dopo la nomina (comma 1).

Tale corso è preordinato alla formazione tecnico professionale di agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria, alla conoscenza dei metodi e della organizzazione del trattamento penitenziario e dei servizi di sicurezza; durante il corso essi sono sottoposti a selezione attitudinale anche per l'accertamento della idoneità a servizi che richiedono particolare qualificazione. Gli allievi che abbiano ottenuto l'idoneità al servizio e superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche di fine corso, sono nominati vice ispettori in prova; dopo il giuramento sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.

- *riduce, per coordinamento, da 12 a 8 mesi il periodo in cui, durante il corso, gli allievi vice ispettori non possono essere impiegati nei servizi d'istituto; il divieto, quindi, riguarda ora soltanto i primi 8 mesi di corso.*

Tali misure – secondo la relazione illustrativa – producono il doppio effetto di velocizzare le procedure di immissione in servizio dei nuovi vice ispettori determinando, per la minor durata dei corsi di formazione, *“notevoli risparmi di spesa, sia pur allo stato non quantificabili”*

Con la modifica dell'[articolo 27](#) del decreto legislativo n. 443:

- è ridotta da 90 a 60 giorni la durata dell'assenza dal corso per qualsiasi motivo che provoca la dimissione d'ufficio dal corso;
- è ridotta da 120 a 90 giorni la durata dell'assenza causata da infermità contratta durante il corso (o da infermità dipendente da causa di servizio ove si tratti di personale proveniente da altri ruoli del Corpo di polizia penitenziaria) che produce gli stessi effetti.

L'[art. 27](#), nella versione previgente, stabiliva che sono dimessi dal corso gli allievi ispettori che sono stati per qualsiasi motivo, salvo che l'assenza sia determinata dall'adempimento di un dovere, assenti dal corso per più di 90 giorni, anche se non consecutivi, e di 120 giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o da infermità dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, nel qual caso l'allievo è ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità.

Una ulteriore modifica interessa il comma 2 dell'art. 27 e stabilisce che gli *allievi ispettori di sesso femminile che si assentino dal corso per più di 60 giorni a causa di maternità* sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri (la norma previgente prevedeva, a tali fini, un'*assenza superiore a 90 gg*).



### **Articolo 6-bis**

*(Disposizioni in tema di gestione dei programmi di edilizia penitenziaria)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

**1. All'articolo 4, comma 1, alinea, del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, le parole: «fino al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2014».**

**2. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le misure necessarie per assicurare la continuità e il raccordo delle attività già svolte ai sensi delle disposizioni richiamate nel comma 1.**

L'**articolo 6-bis**, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera - **riduce di sei mesi la proroga delle funzioni del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie** già disposta dall' [art. 4, comma 1, del DL 78/2013](#) (*Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena*).

La fine della gestione commissariale (già fissata al 31 dicembre 2014) è quindi anticipata al **31 luglio 2014**.

Le misure necessarie ad assicurare la necessaria continuità ed il raccordo operativo con le attività già svolte saranno dettate da un decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.



## Articolo 7

*(Misure in materia di impiego del personale appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

1. In considerazione delle particolari esigenze connesse all'attuale situazione carceraria, per un periodo di due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto il personale appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria non può essere comandato o distaccato presso altre pubbliche amministrazioni.

2. I provvedimenti di distacco e comando già adottati nei riguardi del personale di cui al comma 1, e che cessano di efficacia nei due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non possono essere rinnovati.

1. In considerazione delle particolari esigenze connesse all'attuale situazione carceraria, per un periodo di due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto il personale appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria non può essere comandato o distaccato presso **altri Ministeri o** altre pubbliche amministrazioni.

2. *Identico.*

L'**articolo 7** detta disposizioni in materia di comando e distacco presso altre amministrazioni del personale dell'amministrazione penitenziaria, in considerazione delle particolari esigenze che caratterizzano l'attuale situazione carceraria.

Più nel dettaglio, il **comma 1** dispone che, per un biennio a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, il personale appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria non possa essere comandato o distaccato presso altri ministeri o pubbliche amministrazioni diverse da quella di appartenenza.

Il successivo **comma 2** prevede inoltre che i provvedimenti di comando o distacco già adottati e la cui efficacia termini nel predetto biennio non possono essere rinnovati.

L'istituto del comando nel pubblico impiego è disciplinato, in via generale, dall'articolo 56 del DPR 3/1957, il quale stabilisce che – per riconosciute

esigenze di servizio, o quando sia richiesta una speciale competenza, purché per un periodo di tempo determinato ed in via eccezionale – l'impiegato di ruolo può essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso altri enti pubblici. Il successivo articolo 57 del Testo Unico precisa che la spesa per il personale comandato presso altra amministrazione statale resta a carico dell'amministrazione di appartenenza, mentre alla spesa del personale comandato presso enti pubblici provvede direttamente ed a proprio carico l'ente presso cui detto personale presta servizio. La riforma del pubblico impiego, (attuata con il D. Lgs.29/1993, poi trasfuso nel D.Lgs, 165/2001), non ha disciplinato l'istituto del comando.

Sul versante contrattuale, si ricorda che l'articolo 4 del CCNL siglato il 15 maggio 2001, integrativo del CCNL del personale del comparto Ministeri sottoscritto in data 16 febbraio 1999, ha statuito che il dipendente, a domanda, può essere assegnato temporaneamente ad altra amministrazione anche di diverso comparto che ne faccia richiesta per utilizzarne le prestazioni (posizione di "comando"). Salvo casi eccezionali, la posizione di comando cessa al termine previsto e non può superare la durata di 12 mesi rinnovabili una sola volta. Alla scadenza del termine massimo, il dipendente può chiedere, in relazione alla disponibilità di posti in organico, il passaggio diretto all'amministrazione di destinazione. In caso contrario il dipendente rientra all'amministrazione di appartenenza. Il comando può cessare, prima del termine previsto, per effetto del ritiro dell'assenso da parte dell'interessato o per il venir meno dell'interesse dell'amministrazione che lo ha richiesto. Il comando non pregiudica la posizione del dipendente agli effetti della maturazione dell'anzianità lavorativa, dei trattamenti di fine lavoro e di pensione e dello sviluppo professionale.

Si ricorda, infine, che l'articolo 1, comma 414, della Legge 228/2012 (*Legge di Stabilità 2013*) dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, per gli enti pubblici il provvedimento di comando venga adottato d'intesa tra le amministrazioni interessate, previo assenso del lavoratore coinvolto.

L'ordinamento non prevede una disciplina del distacco; in mancanza di una normativa, parte della dottrina considera il distacco come una semplice situazione di fatto, mentre altro orientamento ritiene che si configura un distacco quando l'impiegato statale è destinato a prestare servizio non presso altra amministrazione statale (come nel comando), bensì presso altro ente pubblico. Inoltre per il distacco si fa in genere riferimento alla disciplina che riguarda i dirigenti collocati in aspettativa retribuita.

## Articolo 8

*(Ulteriore presupposto per l'applicazione della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

1. Il comma 2-*bis* dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«2-*bis*. Non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. Non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva da eseguire non sarà superiore a tre anni.»

1. *Identico*:

«2-*bis*. Non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. **Salvo quanto previsto dal comma 3 e ferma restando l'applicabilità degli articoli 276, comma 1-*ter*, e 280, comma 3**, non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva **irrogata** non sarà superiore a tre anni. **Tale disposizione non si applica nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 423-*bis*, 572, 612-*bis* e 624-*bis* del codice penale, nonché all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e quando, rilevata l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell'articolo 284, comma 1, del presente codice».**

L'**articolo 8** modifica l'articolo 275 del codice di procedura penale sui criteri di scelta delle misure cautelari, in modo da limitare il ricorso alla custodia cautelare in carcere.

In particolare, il provvedimento sostituisce l'articolo 275, comma 2-bis, del codice di procedura penale che, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, vietava di disporre la custodia cautelare nel caso in cui il giudice avesse ritenuto che con la sentenza poteva essere concessa la sospensione condizionale della pena.

Le novità introdotte sono le seguenti:

- a) in caso di possibile sospensione condizionale della pena<sup>4</sup>, il divieto in capo al giudice riguarda esplicitamente la custodia cautelare carceraria e gli arresti domiciliari;
- b) è introdotto il divieto di applicazione della sola custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni<sup>5</sup>.

<sup>4</sup> Circa la sospensione condizionale della pena, in base all'art. 163 c.p., nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma [dell'articolo 135](#), sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma [dell'articolo 135](#), sia superiore a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa. Se il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni. Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi. In base all'art. 164 c.p. la sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto se il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati. Non può essere concessa; a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, né al delinquente o contravventore abituale o professionale; allorché alla pena inflitta deve essere aggiunta una misura di sicurezza personale perché il reo è persona che la legge presume socialmente pericolosa. Non può essere concessa più di una volta (tuttavia il giudice, nell'infliggere una nuova condanna, può disporre la sospensione condizionale se la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall'art. 163). Gli arresti domiciliari possono essere applicati solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni (art. 280, comma 1, c.p.p.).

<sup>5</sup> Si rammenta che la custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e per il delitto di finanziamento illecito dei partiti (art. 280, comma 2, c.p.p.). Inoltre, l'art. 275 c.p.p., sui criteri di scelta delle misure, prevede che, nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto (comma 1). Contestualmente ad una sentenza di condanna, l'esame delle esigenze cautelari è condotto tenendo conto anche dell'esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a seguito della sentenza, risulta taluna delle esigenze di pericolo di fuga e reiterazione dei reati, indicate [nell'articolo 274](#), comma 1, lettere b) e c) (comma 1-bis). Ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata (comma 2). Non può essere disposta la misura della custodia cautelare se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena (comma 2-bis). Nei casi di condanna di appello le misure cautelari personali sono sempre disposte, contestualmente alla sentenza, quando, all'esito dell'esame condotto a norma del comma 1-bis, risultano sussistere esigenze cautelari previste [dall'articolo 274](#) e la condanna riguarda uno dei delitti previsti [dall'articolo 380](#), comma 1, e questo risulta commesso da soggetto condannato nei cinque anni precedenti per delitti della stessa indole (comma 2-ter). La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.

Si ricorda che il tema trattato dall'articolo 8 del decreto-legge è affrontato anche dalla proposta di legge, approvata dalla Camera dei deputati e modificata dal Senato della Repubblica n. 631-B (Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali), in corso di esame presso la Commissione Giustizia della Camera. Tale proposta di legge è diretta a delimitare l'ambito di applicazione della custodia cautelare in carcere, attraverso una serie di modifiche al codice di procedura penale che interessano principalmente: la valutazione del giudice, l'idoneità della custodia in carcere, gli obblighi di motivazione del giudice, il procedimento. Nell'ambito della proposta, l'articolo 3 – non modificato dal Senato – stabilisce in primo luogo (come il decreto-legge in commento) che, in caso di possibile sospensione condizionale della pena, il divieto in capo al giudice riguarda esplicitamente la custodia cautelare carceraria e gli arresti domiciliari. In secondo luogo, il medesimo articolo 3 stabilisce che - se il giudice, mediante un giudizio prognostico sull'esito del giudizio, ritenga che sia possibile la sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi dell'articolo 656, comma 5, del codice di procedura penale - anche in questo caso è fatto divieto di applicazione sia della custodia cautelare in carcere sia degli arresti domiciliari. Questa seconda disposizione è stata oggetto di rilievi critici nel corso dell'esame in seconda lettura da parte della Commissione Giustizia della Camera dei deputati.

Il collegamento con la disciplina dell'articolo 656 del codice di procedura penale è sotteso anche alla formulazione dell'articolo 8 del decreto-legge, come precisa la relazione illustrativa. La relazione precisa infatti che la modifica dell'articolo 275, comma 2-bis, del codice di procedura penale è *“a propria volta sistematicamente conseguente al vigente testo dell'articolo 656 del codice di procedura penale...Tale innovazione, oltre che a esigenze di coerenza, è anche ispirata dalla finalità di disporre rimedi strutturali idonei a prevenire ulteriori situazioni di sovraffollamento carcerario (in rispondenza con altre disposizioni contenute nel decreto)”*.

**Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati** sono state introdotte alcune deroghe al secondo dei divieti di cui al nuovo comma 2-bis dell'articolo 275 del codice di procedura penale. E' stato, infatti, previsto che - nonostante la citata prognosi di pena massima triennale - sia possibile adottare la custodia in carcere nel caso di procedimenti per i reati di cui all'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario (si tratta di reati particolarmente gravi tra cui associazione mafiosa, terrorismo, omicidio, sequestro di persona a scopo di estorsione, reati associativi finalizzati al traffico di droga e di tabacchi, riduzione in schiavitù, tratta di persone, violenza sessuale semplice e di gruppo), nonché per i reati di incendio boschivo (art. 423-bis c.p.), maltrattamenti di familiari e conviventi (art. 572 c.p.), atti persecutori, cd. stalking (art. 612-bis c.p.), furto in abitazione e furto con strappo (art. 624-bis c.p.). Sempre nel corso dell'esame

presso la Camera è stata introdotta un'ulteriore deroga al divieto in questione, consentendo il ricorso alla custodia cautelare in carcere nell'ipotesi in cui il giudice medesimo, valutata come inadeguata ogni altra misura, non possa disporre gli arresti domiciliari per mancata disponibilità di uno dei luoghi di esecuzione della misura (un'abitazione o altro luogo di privata dimora ovvero un luogo pubblico di cura e assistenza o una casa famiglia protetta). Ancora in relazione al predetto divieto è stata, infine, fatta salva l'applicabilità dell'articolo 276, comma 1-ter, del codice di procedura penale, rendendo comunque possibile l'applicazione in via sostitutiva della custodia cautelare a seguito della revoca degli arresti domiciliari in caso di trasgressione delle prescrizioni connesse. Analoga clausola di salvaguardia è stata introdotta in relazione all'articolo 280, comma 3, del codice di procedura penale, che stabilisce l'inapplicabilità dei limiti di applicazione della custodia cautelare in carcere previsti dal comma 2 - ovvero la limitazione ai soli delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni e per il delitto di finanziamento illecito dei partiti - nei confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare.

*Con riguardo alla prima delle modifiche apportate al comma 2-bis dell'articolo 275 del codice di procedura penale, si osserva che - stante l'esplicito riferimento testuale alla sola custodia "in carcere" e ai soli "arresti domiciliari" - nelle indicate ipotesi risulterà possibile l'applicazione della custodia cautelare in istituti a custodia attenuata per detenute madri (art. 285-bis c.p.p.), nonché in luoghi di cura (art. 286 c.p.p.). La disposizione vigente, anteriormente alle modifiche apportate dal decreto legge in conversione, faceva infatti riferimento alla "custodia cautelare" nel cui ambito rientrano sia gli arresti domiciliari ai sensi dell'articolo 284 del codice di procedura penale - il comma 5 dell'articolo 284 prevede espressamente che l'imputato agli arresti domiciliari "si considera in stato di custodia cautelare" - sia la custodia cautelare in carcere di cui al successivo articolo 285, sia la custodia cautelare in luogo di cura di cui agli articoli 285-bis e 286 (v. tra le altre: Cass. penale, sentt. nn. 58, 3607 e 4542 del 1997, n. 2389 del 2000, n. 18683 del 2008, n. 39976 del 2013). La finalità della previsione di cui al primo periodo del comma 2-bis dell'articolo 275 del codice di procedura penale è quella di evitare che subisca una situazione detentiva di qualsiasi tipo a fini di cautela chi, ad una simile situazione, non sarà assoggettato in fase di esecuzione della pena, potendo presumibilmente beneficiare della sospensione condizionale della stessa. Rispetto a tale finalità potrebbero ritenersi non univocamente chiare, ad una prima lettura, le ragioni della modifica apportata sul punto alla disposizione codicistica dall'articolo in esame.*

*La seconda modifica proposta in relazione al comma 2-bis dell'articolo 275 del codice di procedura penale è rappresentata - come già evidenziato - dalla previsione per cui la custodia cautelare in carcere non può essere applicata - salve le eccezioni previste - se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena*

*detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni. L'inserimento della nuova previsione nel disposto del comma 2-bis dell'articolo 275 del codice di procedura penale, la struttura della medesima, nonché il passaggio della relazione di accompagnamento del disegno di legge di conversione sopra richiamato, inducono a ritenere che la finalità della stessa sia quella di evitare una detenzione cautelare in carcere a chi, con tutta probabilità, non verrà assoggettato ad uno stato detentivo analogo in esecuzione della sentenza definitiva di condanna. La previsione introdotta sul punto dal decreto legge in conversione risponde in particolare - come in precedenza sottolineato - ad un'esigenza di coordinamento con il disposto dell'articolo 656 del codice di procedura penale laddove questo prevede la sospensione dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione se la pena detentiva inflitta, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni, o a quattro anni nei casi previsti dall'articolo 47-ter, comma 1, dell'ordinamento penitenziario di cui alla legge n. 354 del 1975, ovvero a sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#), e successive modificazioni, affinché il condannato possa presentare istanza volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione previste dall'ordinamento penitenziario o dal testo unico in materia di stupefacenti di cui al citato decreto del presidente della repubblica n. 309 del 1990.*

*Il sistema delineato dall'articolo 656 del codice di procedura penale è esplicitamente volto a far sì che - al di sotto dei sopra richiamati limiti di pena - l'esecuzione della pena inflitta nel cosiddetto circuito extramurario rappresenti la modalità ordinaria, o comunque di gran lunga prevalente, di esecuzione penale. Peraltro il citato articolo 656 prevede che, in riferimento ad alcune ipotesi, questo sistema non trovi applicazione e che per le stesse debba invece ritenersi indispensabile che l'esecuzione penale passi, quantomeno in una fase iniziale, per la restrizione in una struttura carceraria. Tali ipotesi sono individuate dal comma 9 del predetto articolo 656 ai sensi del quale la predetta sospensione dell'esecuzione non può essere disposta nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo [4-bis](#) della [legge 26 luglio 1975, n. 354](#), e successive modificazioni, nonché di cui agli [articoli 423-bis, 572, secondo comma, 612-bis, terzo comma, 624-bis del codice penale](#), fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#), e successive modificazioni, nonché nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva.*

*Le modifiche apportate nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati parrebbero tese a raccordare ulteriormente l'originaria previsione introdotta dal decreto legge in conversione con il sistema delineato dal richiamato articolo 656 del codice di procedura penale, in quanto le eccezioni introdotte appaiono, ad una prima lettura, correlate alle ipotesi di cui al comma 9 del medesimo articolo*

656, rispetto alle quali non si pone l'esigenza di evitare una detenzione cautelare in carcere a chi non verrà assoggettato ad uno stato detentivo analogo in esecuzione della sentenza definitiva di condanna. Infatti le modifiche introdotte dalla Camera, da un lato, richiamano le fattispecie incriminatrici tassativamente eccettuate dalla lettera a) del comma 9 dell'articolo 656 e, dall'altro, individuano le ipotesi in cui anche colui al quale sarà presumibilmente inflitta una condanna a pena detentiva non superiore a tre anni potrà comunque trovarsi in stato di custodia cautelare in carcere (in sostanza le ipotesi in cui la custodia cautelare in carcere è stata applicata in conseguenza della violazione delle prescrizioni inerenti una diversa misura cautelare). In questa prospettiva parrebbe doversi individuare la ratio anche dell'altra eccezione prevista, e cioè il caso in cui, rilevata l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possono essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell'articolo 284, comma 1.

Non appaiono invece immediatamente individuabili le ragioni per cui non sia stato previsto, nella disposizione qui considerata, un limite più alto di pena per i reati commessi in relazione allo stato di tossicodipendente. In correlazione con l'assetto normativo di cui al comma 5 del più volte richiamato articolo 656 e con le previsioni di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Per questi reati infatti il limite di pena entro il quale è applicabile la sospensione dell'ordine di carcerazione - limite che come ricordato è in generale di tre anni - è fissato dal citato comma 5 dell'articolo 656 in sei anni tenendo conto del fatto che questo è il limite di pena previsto, in generale, per l'ammissibilità alle misure alternative per i tossicodipendenti di cui agli articoli 90 e 94 del citato testo unico.

## Articolo 9

(Disposizioni di natura finanziaria)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, valutati in 5.000.000 di euro per l'anno 2014, in 10.000.000 di euro per l'anno 2015 ed in 5.372.000 di euro per l'anno 2016, si provvede:

1. *Identico.*

a) quanto a 5.000.000 di euro per l'anno 2014 mediante utilizzo delle somme versate entro il 5 giugno 2014 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel predetto limite di 5 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato;

b) quanto a 10.000.000 di euro per l'anno 2015 ed a 5.372.000 di euro per l'anno 2016 mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui **agli articoli 1 e 2 del** presente decreto e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Amministrazione Penitenziaria» e, comunque, della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Amministrazione Penitenziaria» e, comunque, della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti ed alla adozione delle misure di cui al comma 2.

3. *Identico.*

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. *Identico.*

L'**articolo 9** reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge.

L'articolo prevede altresì una clausola di salvaguardia finanziaria demandando al Ministro della giustizia il monitoraggio degli oneri stessi, con l'obbligo di riferire in merito al Ministro dell'economia e delle finanze.

In particolare, il **comma 1** reca la quantificazione degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto, stimati in 5 milioni di euro per l'anno 2014, in 10 milioni per l'anno 2015 ed in 5,372 milioni per l'anno 2016.

A tali oneri si provvede :

- a) quanto a 5 milioni per l'anno 2014 mediante utilizzo delle somme derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, versate entro il 5 giugno 2014 all'entrata del bilancio dello Stato e che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento non risultino ancora state riassegnate ai pertinenti programmi di spesa. Tale entrate,

pertanto, vengono a tal fine acquisite definitivamente al bilancio dello Stato, nel predetto limite di 5 milioni di euro.

Si ricorda che si tratta di entrate che, ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che sono destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori;

- b) quanto a 10 milioni per l'anno 2015 e a 5,372 milioni per l'anno 2016 mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Si ricorda che il Fondo ISPE è stato istituito dall'articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282 del 2004 al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica; esso viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari.

La dotazione del Fondo ISPE (cap. 3075/Economia) risulta rideterminata nel bilancio 2014-2016 (legge n. 148/2013 e D.M. di ripartizione in capitoli del 27 dicembre 2013) in 44,3 milioni per il 2014, in 360,5 milioni nel 2015 e in 173,6 milioni nel 2016. Sugli stanziamenti indicati dalla legge di bilancio 2014-2016, hanno, peraltro, già inciso in senso riduttivo, una serie di interventi legislativi.

Il **comma 2** prevede una clausola di salvaguardia finanziaria demandando al Ministro della giustizia il monitoraggio degli oneri in termini di minori entrate recati dal provvedimento in esame, con l'obbligo di riferire in merito al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge di contabilità nazionale (legge n. 196/2009).

L'articolo 17 della legge n. 196/2009 prevede che ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri debba indicare espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia, da redigere secondo i criteri di cui al comma 12, per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime.

Secondo il citato comma 12, la clausola di salvaguardia deve essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito monitoraggio, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta, sentito il Ministro competente, le misure indicate nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con apposita relazione. La relazione espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi.

La clausola inserita nel comma in esame prevede che, nel caso in cui si verificano, siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto agli oneri

previsti il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvederà con proprio decreto alla riduzione delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma "Amministrazione Penitenziaria" e, comunque, della missione "Giustizia" dello stato di previsione del Ministero della giustizia, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio.

I **commi 3 e 4** stabiliscono che, laddove il ministro dell'economia attivi la clausola di salvaguardia del comma precedente:

- debba riferirne senza ritardo alle Camere;
- sia autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

**Articolo 10**  
*(Entrata in vigore)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

L'articolo 10 del decreto-legge ne prevede l'entrata in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il provvedimento è stato pubblicato nella [Gazzetta n. 147 del 27 giugno](#); il decreto-legge è dunque entrato in vigore il 28 giugno 2014 e dovrà essere convertito in legge entro il prossimo 27 agosto.





# Ultimi dossier del Servizio Studi

## XVII LEGISLATURA

<a href="#"><u>147</u></a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1504 "Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi"
<a href="#"><u>148</u></a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1518 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, recante misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali"
<a href="#"><u>149</u></a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1519 "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre"
<a href="#"><u>150</u></a>	Testo a fronte	La Costituzione del Belgio dopo la sesta riforma dello Stato
<a href="#"><u>151</u></a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1533 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis"
<a href="#"><u>152</u></a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1541 "Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea" - <i>Ed. provvisoria</i>
<a href="#"><u>153</u></a>	Testo a fronte	Esito del parere al Governo relativo all'atto n. 72, recante "Schema di regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni"
<a href="#"><u>154</u></a>	Dossier	Riforma costituzionale - Testo a fronte tra: Costituzione vigente, testo del Governo, testo approvato dalla Commissione Affari costituzionali del Senato - Edizione provvisoria
<a href="#"><u>155</u></a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1429-A La riforma costituzionale (schede di lettura sul testo della 1 <sup>a</sup> Commissione) - 1 <sup>a</sup> ed. provvisoria
<a href="#"><u>156</u></a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1563 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo"
<a href="#"><u>157</u></a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1568 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo [www.senato.it](http://www.senato.it), seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".